



Mercoledì 09/09/2020

## **Valore probatorio degli studi di settore**

A cura di: Avv. Paolo Alliaia

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 18414 del 04.09.2020 torna ad occuparsi della valenza probatoria di studi di settore e di parametri.

La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente.

In tale fase, infatti, quest'ultimo ha la facoltà di contestare l'applicazione dei parametri provando le circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale, con ciò costringendo l'ufficio - ove non ritenga attendibili le allegazioni di parte - ad integrare la motivazione dell'atto impositivo indicando le ragioni del suo convincimento.

Tuttavia, ogni qual volta il contraddittorio sia stato regolarmente attivato ed il contribuente ometta di parteciparvi ovvero si astenga da qualsivoglia attività di allegazione, l'ufficio non è tenuto ad offrire alcuna ulteriore dimostrazione della pretesa esercitata in ragione del semplice disallineamento del reddito dichiarato rispetto ai menzionati parametri (Cass., Sez. U, 26635/2009; Cass., 27617/2018).

Nel caso di specie il ricorso dell'Agenzia Entrate è stato accolto perché la sentenza di merito non aveva valutato il comportamento del contribuente, che non presentandosi al contraddittorio, aveva legittimato la presunzione dell'ufficio.

Per il testo integrale clicca qui.